

Responsabilità civile

E' responsabile il proprietario del cane nel caso quest'ultimo aggredisca persone o altri animali?

Secondo la previsione di cui all'art. 2052 c.c. "Il proprietario... è responsabile dai danni cagionati dall'animale... salvo che provi il caso fortuito". Ciò significa che tale responsabilità certamente sussiste qualora si riesca a provare con certezza il c.d. nesso causale tra le lesioni subite e l'aggressione compiuta. Il proprietario dell'animale, peraltro, potrà andare esente da responsabilità solo dimostrando il c.d. caso fortuito e cioè l'esistenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale che ha determinato l'evento lesivo, ipotesi da escludere qualora egli abbia, ad esempio, colposamente ommesso di tenere a guinzaglio il proprio cane. Dal punto di vista penale, potrà altresì trovare applicazione il disposto di cui all'art. 672 c.p. (omessa custodia e malgoverno di animali) secondo il quale è punito "Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti...".

A cosa va incontro il proprietario nel caso in cui il proprio cane sfugga e provochi un incidente stradale?

Fermo restando quanto appena detto circa la responsabilità del proprietario ex art. 2052 c.c., nel caso di sinistro stradale non consistente nello scontro tra due veicoli troverà anche applicazione la norma di cui all'art. 2054 c.c. per la quale "Il conducente... è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno". Dette norme prevedono entrambe delle presunzioni relative a carico, rispettivamente, del proprietario dell'animale e del conducente del veicolo nel senso che la loro colpa (e dunque la responsabilità del danno) si presume in difetto di spunti contrari con onere di prova a loro carico (c.d. prova liberatoria). Nel caso di specie le due presunzioni coesistono con pari efficacia per cui, in difetto di rilievi compiuti dall'eventuale autorità intervenuta, la responsabilità graverà prudentemente su entrambi al 50%.

Redatto a cura dell'Avv. Ferdinando Perugini